



ATTO N. 804

PROPOSTA DI LEGGE
*di iniziativa dei Consiglieri TIPPOLOTTI, GILIONI, MELASECCHÉ
GERMINI, BREGA e LIGNANI MARCHESANI*

“Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 17.4.2007*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 17.4.2007

RELAZIONE

L'articolo 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni, definiscono la propria organizzazione mediante atti organizzativi "secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi".

Il principio di cui sopra è stato recepito dal costituente regionale all'articolo 31 dello Statuto che riserva alla legge regionale "le linee generali dell'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale e della Giunta".

Il presente disegno di legge provvede all'attuazione del principio statutario per quanto riguarda l'organizzazione del Consiglio regionale, considerato che per le strutture della Giunta regionale si è già provveduto con la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, cui ha fatto seguito il relativo regolamento di organizzazione 25 gennaio 2006, n. 108.

La legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio regionale) innovava il titolo III della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 che disciplinava l'organizzazione degli uffici e della dirigenza regionale.

L'intervenuta abrogazione della legge n. 15/1997 ad opera della legge n. 2/2005 ha fatto venir meno il quadro normativo di riferimento senza il quale la legge di autonomia consiliare risulta lacunosa.

In conseguenza si ritiene necessario e urgente riformulare la legge n. 21/2000 al fine di delineare un'organica normativa di riferimento, che consenta sia l'esercizio delle nuove competenze attribuite al legislatore regionale dal nuovo Statuto, sia un'efficace organizzazione degli uffici consiliari.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce le linee generali dell'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale.

Tale disciplina è finalizzata ad adeguare le strutture consiliari al complesso delle funzioni che lo Statuto attribuisce all'organo consiliare, che prevedono oltre alla originaria competenza in materia legislativa, anche quelle di indirizzo e controllo.

In particolare, gli articoli statutari 19, 43 e 65 prevedono un incisivo potere di indirizzo del Consiglio sull'attività della Giunta regionale. Nondimeno l'articolo 61 della medesima fonte pone una particolare attenzione alla qualità della produzione normativa, al controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti, alla valutazione delle politiche regionali.

L'articolo 2 individua in capo all'Ufficio di presidenza la competenza ad emanare i regolamenti di organizzazione necessari a rendere operativi i principi del presente disegno di legge.

L'articolo 3 integra le competenze previste dallo Statuto per il Presidente con riferimento particolare alla rappresentanza legale in sede giudiziale nelle controversie legate all'autonomia consiliare. Viene confermata la precedente normativa sulla nomina del Segretario generale.

L'articolo 4 disciplina le competenze dell'Ufficio di presidenza in qualità di organo di governo dell'ente consiliare.

L'articolo 5 individua l'articolazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale coerentemente con quanto disposto all'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 6 disciplina le funzioni del Segretario generale che deve, in particolare, assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'organo di governo, nei confronti del quale svolge anche funzioni propositive.

A tal fine viene qualificato quale responsabile dell'organizzazione dell'attività della struttura consiliare.

L'articolo 7 individua le modalità di conferimento dell'incarico di Segretario generale nonché la sua durata.

L'articolo 8 istituisce il Comitato di direzione quale organismo che svolge funzioni di assistenza al Segretario generale nonché di consulenza per l'Ufficio di presidenza in materia organizzativa.

L'articolo 9 disciplina la dirigenza consiliare conformandosi a quanto disposto in materia dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi. Si rinvia alla disciplina regolamentare per la definizione dei poteri e delle responsabilità.

L'articolo 10 determina le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale nonché i requisiti necessari che si devono possedere per poter essere ammessi alla selezione.

L'articolo 11 regola le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nonché la natura degli stessi.

L'articolo 12 disciplina le tipologie di posizioni organizzative di natura non dirigenziale.

L'articolo 13, in conformità al D.Lgs. n. 286/1999, disciplina le modalità di esercizio delle varie forme di controllo interno.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

L'articolo 15 prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.

Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale

Art. 1

-Oggetto e finalità-

1. La presente legge stabilisce le linee generali dell'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'organizzazione del Consiglio regionale si ispira al modello delle assemblee parlamentari ed ai seguenti criteri:
 - a) piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile dell'Assemblea legislativa;
 - b) distinzione delle responsabilità e dei poteri del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, nonché degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza;
 - c) flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane;
 - d) organizzazione del lavoro per processi.
3. Il sistema organizzativo del Consiglio regionale assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo al fine di assicurare:
 - a) la qualità della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilità delle leggi;
 - b) il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;

- c) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;
- d) l'attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- e) il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta dalle strutture e dai servizi.

Art. 2

-Disciplina di attuazione-

1. L'Ufficio di presidenza definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali criteri l'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.

Art. 3

-Presidente del Consiglio regionale-

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

- a) rappresenta in giudizio il Consiglio regionale nelle controversie legate ad atti di esercizio dell'autonomia consiliare e, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, promuove davanti alla autorità giudiziaria le azioni necessarie;
- b) nomina il Segretario generale previa designazione da parte dell'Ufficio di presidenza;
- c) presenta all'Ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.

Art. 4
-Ufficio di presidenza-

1. L'Ufficio di presidenza:

- a) approva i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 2;
- b) provvede alla designazione del Segretario generale, su proposta del Presidente;
- c) attribuisce gli obiettivi annuali del Segretario generale, contestualmente al bilancio di direzione;
- d) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse materiali e finanziarie.

2. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale:

- a) delibera la promozione e la resistenza alle liti.
- b) approva la dotazione organica della struttura organizzativa consiliare;
- c) individua le posizioni dirigenziali;
- d) adotta il piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana;
- e) adotta il piano occupazionale annuale;
- f) adotta il piano di formazione del personale triennale e annuale.

3. L'Ufficio di presidenza procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'articolo 2, alla verifica dell'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale.

Art. 5
-Articolazione-

1. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in una direzione denominata Segreteria generale.
2. La Segreteria generale si articola in processi, servizi, anche temporanei, posizioni dirigenziali professionali e posizioni di livello non dirigenziale.

Art. 6
-Segretario generale-

1. Il Segretario generale è il responsabile dell'organizzazione dell'attività della struttura consiliare e del conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

2. Il Segretario generale, in particolare:

- a) sovrintende funzionalmente alle attività delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale, svolgendo compiti di raccordo tra esse e con gli organi politici del Consiglio regionale;
- b) elabora le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza;
- c) propone all'Ufficio di presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;
- d) attribuisce gli obiettivi dell'attività ai dirigenti consiliari, unitamente alle risorse necessarie;
- e) valuta i risultati dell'attività dei dirigenti consiliari;
- f) provvede all'individuazione delle posizioni di livello non dirigenziale, sentiti i rispettivi dirigenti.

3. Il Segretario generale nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si avvale del Comitato di direzione.

Art. 7

-Incarico di Segretario generale-

1. L'incarico di Segretario generale viene conferito dal Presidente del Consiglio regionale, previa designazione dell'Ufficio di presidenza.
2. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato dell'Ufficio di presidenza.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico al Segretario generale è prorogato fino alla data di nomina del successore.

Art. 8
-Comitato di direzione-

1. È istituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario generale, che lo presiede, e dai dirigenti del ruolo consiliare, convocato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di organizzazione.

2. Il Comitato coadiuva il Segretario generale nello svolgimento dei suoi compiti, formulando osservazioni e proposte.

3. Il Comitato è anche organismo di consulenza del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale.

4. Alle sedute del Comitato possono essere invitati i responsabili delle posizioni non dirigenziali.

Art. 9
-Dirigenza-

1. La dirigenza consiliare è ordinata nell'unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 2 sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilità affidate ai dirigenti consiliari come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

Art. 10
-Accesso alla dirigenza-

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.
3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera dirigenziale.
4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 2 sono disciplinate modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 11

-Incarichi dirigenziali-

1. L'incarico al dirigente è conferito dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.
2. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali posseduti dai dirigenti, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, a dipendenti dell'amministrazione consiliare appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 2.

Art. 12

-Posizioni organizzative di livello non dirigenziale -

1. Le posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono titolari di responsabilità gestionali, di staff e/o specialistiche in diretta relazione organizzativa e collaborativa con la dirigenza.
2. Le competenze, i poteri e le responsabilità dei titolari delle posizioni organizzative sono disciplinati dai regolamenti di organizzazione.

Art. 13

-Sistema dei controlli interni -

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
 - a) controllo strategico, al fine di valutare la congruenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici fissati nell'esercizio della funzione di indirizzo politico;
 - b) controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c) valutazione della dirigenza, al fine di verificare i risultati raggiunti dai dirigenti, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
 - d) controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.
3. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 disciplina il sistema dei controlli interni nel rispetto dei principi della presente legge.

Art. 14
-Abrogazione-


1. È abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi.


Art. 15
-Norma finanziaria-

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sul bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.


Mauro TIPPOLOTTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mauro Tippolotti', written over a horizontal line.


Mara GILIONI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mara Gilioni', written over a horizontal line.


Enrico MELASECCHES GERMINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enrico Melasecches Germini', written over a horizontal line.

Eros BREGA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eros Brega', written over a horizontal line.

Andrea G. LIGNANI MARCHESANI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrea G. Lignani Marchesani', written over a horizontal line.

17 aprile 2007